Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 116

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 29 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento



### Regione Friuli-Venezia Giulia



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 29 APRILE 1983:

LEGGE 26 aprile 1983, n. **130.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).**

# LEGGI E DECRETI

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 13 gennaio 1983.

**Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di seconda categoria in Corfù, Rodi e Volos (Grecia).**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di seconda categoria sottoelencati dipendenti dal consolato d'Italia in Atene (Grecia) sono modificate come segue:

vice consolato di seconda categoria in Corfù (Grecia):

circoscrizione: le isole di Corfù e Paxi;

vice consolato di seconda categoria in Rodi (Grecia):

circoscrizione: le isole del Dodecanneso;

vice consolato di seconda categoria in Volos (Grecia):

circoscrizione: la provincia di Magnesia e le isole Sporadi.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1983

*Il Ministro*: COLOMBO

(2607)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 aprile 1983.

**Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari di Roma.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Roma, in data 9 aprile 1983, con la quale si comunica che nei giorni 15 e 16 marzo 1983, a causa dello sciopero attuato dal personale dipendente, l'ufficio unico notificazioni, esecuzioni, protesti presso la detta corte non è stato in grado di funzionare regolarmente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Roma nei giorni 15 e 16 marzo 1983, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio medesimo o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante i predetti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1983

*Il Ministro*: DARIDA

(2583)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 1983.

**Limite del valore dei premi ai fini dell'applicazione della tassa di licenza ed elenco dei generi di largo e popolare consumo esclusi dalle manifestazioni a premio per l'anno 1983.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto nei limiti fissati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, il quale alla lettera *b*) prevede che l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi può essere negata quando le manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, il limite del valore dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premio, è stabilito per l'anno 1983 nella misura di L. 15.000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premio per l'anno 1983, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni,

sono i seguenti: uova, olii, grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da tavola, birra, aceti commestibili, tè, prodotti dietetici prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, miele, prodotti ortofrutticoli freschi, legumi, farine di frumento e di granoturco, sale per uso alimentare, acque minerali e gasate, presìdi medico-chirurgici.

Art. 3.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premio.

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 12 maggio 1981.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1983

*Il Ministro delle finanze*
FORTE

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
PANDOLFI

(2539)

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 aprile 1983.

**Proroga dell'autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti marittimi di Trieste, Venezia, Monfalcone, Chioggia, Rimini e Ravenna.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della predetta legge, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, il potere di emanare con proprio decreto norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle norme regolamentari, al fine di adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982) concernente l'autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Rimini e Ravenna;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Nei compartimenti marittimi di Rimini e Ravenna è prorogata sino al 31 maggio 1983 l'autorizzazione alla pesca a strascico oltre 1,5 miglio dalla costa, con l'uso di reti composte da maglie aventi apertura non inferiore a 40 mm, rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 30 settembre 1982, citato in premessa.

L'esercizio della predetta pesca può essere effettuato unicamente con navi fino a 10 T.S.L. e potenza motrice effettiva fino a 250 HP.

Art. 2.

Nei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia è prorogata fino al 31 maggio 1983 l'autorizzazione alla pesca a strascico oltre 1 miglio dalla costa, con l'uso di reti composte da maglie aventi apertura non inferiore a 40 mm, rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 30 settembre 1982, citato in premessa.

L'esercizio della predetta pesca può essere effettuato unicamente con navi aventi potenza motrice effettiva fino a 250 HP.

Art. 3.

Nei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone è prorogata sino al 30 giugno 1983 l'autorizzazione alla pesca a strascico oltre 1,5 miglio dalla costa con l'uso di reti composte da maglie aventi apertura non inferiore a 40 mm, rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 30 settembre 1982, citato in premessa.

Art. 4.

A parziale modifica del decreto ministeriale 30 settembre 1982, citato in premessa, per la trasmissione dei dati previsti dall'art. 9 del decreto stesso, deve essere utilizzato il modello conforme all'allegato *A* del presente decreto.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 aprile 1983

*Il Ministro*: DI GIESI

(2601)

DECRETO 21 aprile 1983.

**Modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della predetta legge con il quale è attribuita al Ministro della marina mercantile la potestà di emanare, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni

tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone e per determinate classi di essa;

Visti gli articoli 87, 88 e 87, e successive modificazioni, del suddetto regolamento;

Visto l'art. 7 del proprio decreto 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979;

Sentiti l'Istituto di ricerche sulla pesca marittima (CNR) di Ancona ed il Laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna in Fano;

Considerato:

*a*) che la tolleranza prevista dal terzo comma dell'art. 87 del regolamento citato non corrisponde alle esigenze di salvaguardia delle specie indicate nel primo comma dello stesso articolo, in quanto ammette la cattura di individui di dimensioni inferiori a quelle prescritte senza alcun limite di quantità;

*b*) che le ricerche sulla valutazione degli stocks di pesci, di molluschi e di crostacei hanno confermato che nelle catture sono sempre presenti individui al di sotto delle dimensioni prescritte, per cui si rende necessario stabilire un limite alla quantità di novellame che puo essere ammesso nel pescato;

*c*) che il suddetto limite di cattura di novellame puo opportunamente stabilirsi in rapporto al peso o al volume totale del pescato;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 91 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10 %, calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89 ».

Art. 2.

Sono soppresse tutte le disposizioni in contrasto od incompatibili con il disposto dell'art. 91 del regolamento come modificato dall'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 aprile 1983

*Il Ministro*: Di Giesi

(2602)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

### Provvedimento n. 11/1983. Prezzi dei prodotti petroliferi

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 9 del 31 marzo 1983;

Visto il telex della C.E.E. n. 65062 del 19 aprile 1983, che riporta i prezzi medi al consumo dei singoli Paesi C.E.E. in data 18 aprile 1983;

Considerato quanto prospettato dal Ministero dell'industria - Direzione generale delle fonti di energia con nota n. 621769 del 14 aprile 1983 in merito alle difficoltà di approvvigionamento di G.P.L. a causa del divario prodottosi fra prezzo interno e quotazioni sul mercato internazionale;

Visto il decreto-legge n. 125 del 21 aprile 1983;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, dei prodotti petroliferi sottoindicati sono stabiliti nelle seguenti misure:

*A*) BENZINE

| | | |
|---|---|---|
| benzina super . . . . . . . . . . | L/lt. | 1.165 |
| benzina normale . . . . . . . . . | » | 1.115 |
| benzina agricola . . . . . . . . . | » | 347 |
| benzina pesca e piccola marina . . . . . | » | 322 |

*B*) G.P.L.

I prezzi massimi di G.P.L. sono fissati come segue:

*Autotrazione*:

prezzo al consumo, all'impianto di erogazione, comprensivo delle imposte e del sovrapprezzo Cassa conguaglio G.P.L.: L/lt. 799.

Per la conversione da peso a volume è stata adottata la densità di 0,565 kg./lt. a 15°C.

*G.P.L. in bombole*:

prezzi al consumo franco magazzino del rivenditore per merce confezionata in bombole di acciaio posta su mezzo del compratore comprensivi delle imposte e del sovrapprezzo Cassa Conguaglio G.P.L.:

| | Uso domestico (IVA 8% inclusa) L/Kg. | Altri usi (IVA esclusa) L/Kg. |
|---|---|---|
| Bombole con contenuto di G.P.L. da 7 a 24 kg . . . . . . . . | 1.025 | 949 |
| Bombole con contenuto di G.P.L. superiore a 24 kg . . . . . . | 976 | 904 |
| Bombole con contenuto di propano commerciale superiore a 24 kg. (propano superiore all'85% della miscela) | — | 916 |

I C.P.P. provvederanno per l'area di loro competenza a determinare il compenso per la consegna della bombola al domicilio del consumatore con montaggio e prova di tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione e ritiro del vuoto.

Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

*G.P.L. sfuso uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

prezzo al consumo per merce sfusa al domicilio del consumatore in autobotte completa entro 250 km dalla base di approvvigionamento, comprensivo dell'imposta di fabbricazione e del sovrapprezzo Cassa conguaglio G.P.L., L/kg 551,6.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 27 aprile 1983

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta*
PANDOLFI

(2655)

**Provvedimento n. 12/1983. Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane**

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera C.I.P.E. in data 20 settembre 1974;

Visto l'accordo del 6 settembre 1979 tra la SNAM e le associazioni delle aziende distributrici (ANCI, FNAMGAV e ANIG) e la successiva intesa del 20 aprile 1983;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 17 del 30 aprile 1980 che regola la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 40 e 41 del 6 ottobre 1982;

Considerati gli indirizzi in materia di politica dei prezzi contenuti nel piano energetico nazionale approvato con la delibera CIPE del 4 dicembre 1981;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture anche d'acconto emesse dalla data del 1° maggio 1983 e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, in conseguenza dell'aumento del costo del gas naturale a carico delle imprese erogatrici di una aliquota integrativa in aggiunta al prezzo vigente, rispettivamente, di L./mc 6, pari a L./Mcal 0,659, per le aziende aventi un grado di sviluppo K compreso fra 6600 e 9000 Mcal/ut. anno e di L./mc 14,02, pari a L./Mcal 1,541, per le aziende aventi un grado di sviluppo K superiore a 9000 Mcal/ut. anno, è autorizzato il contestuale aumento a carico dell'utenza delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo reti urbane da parte delle aziende interessate dai suddetti aumenti.

Le imprese distributrici sono, pertanto, autorizzate ad apportare le conseguenti maggiorazioni delle tariffe secondo quanto previsto dai provvedimenti C.I.P. numeri 17/1980 e 41/1982.

Roma, addì 27 aprile 1983

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta*
PANDOLFI

(2656)

**Provvedimento n. 13/1983. Modificazioni ed integrazioni al provvedimento C.I.P. n. 10 del 31 marzo 1983 in materia di sovrapprezzi e condizioni di fornitura dell'energia elettrica.**

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974, n. 58 del 23 dicembre 1982 e n. 10 del 31 marzo 1983;

Considerata l'opportunità di consentire anche alle aziende che hanno dovuto mutare le condizioni di operatività nel primo semestre dell'anno 1983 di usufruire per l'intero anno 1983 delle aliquote di cui al titolo IV, punto 2, lettera *e*), del provvedimento C.I.P. n. 58/1982;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Limitatamente all'anno 1983 le aliquote di sovrapprezzo di cui al titolo IV, punto 2, lettera *e*), del provvedimento C.I.P. n. 58/1982 saranno applicate con decorrenza dal mese di gennaio 1983, purchè le condizioni ivi previste si realizzino per una *frazione dell'anno, non inferiore a sei mesi consecutivi*, che termina con il 31 dicembre 1983.

I termini di cui al punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 10/1983 sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1983 e al 30 settembre 1983.

Roma, addì 27 aprile 1983

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente della giunta*
PANDOLFI

(2657)

**Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili.** (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con *telex n. 69519 del 26 aprile 1983 praticabili dal 2 maggio 1983*, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

| | | |
|---|---|---|
| Gasolio autotrazione | L./lt | 569 |
| Gasolio agricoltura | » | 408 |
| Petrolio agricoltura | » | 397 |
| Gasolio pesca e piccola marina | » | 378 |
| Petrolio pesca e piccola marina | » | 368 |
| **Olio combustibile ATZ** | L./kg | 314 |
| **Olio combustibile BTZ** | » | 345 |

Prodotti da riscaldamento:

| | | Fasce provinciali | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *A* | *B* | *C* | *D* | *E* |
| Gasolio | L./lt | 539 | 542 | 545 | 548 | 551 |
| Petrolio (*) | » | 594 | 597 | 600 | 603 | 606 |
| **Olio comb.le fluido** | **L./kg** | **441** | **444** | **447** | **450** | **453** |

*A*) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

*B*) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

*C*) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

*D*) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

*E*) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

| | | |
|---|---|---|
| Bacino lagunare di Venezia | L./lt | 10 |
| Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m. | » | 8 |
| Isole minori | » | 15 |

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(2658)

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Ticinomeccanoconsult, in Grosseto

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 326.520.480 dovuto dalla S.r.l. Ticinomeccanoconsult è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Grosseto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2169)

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dallo istituto convitto dei sordomuti « A. I. Argiolas », in Cagliari

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 13.268.135 dovuto dall'istituto convitto dei sordomuti « A. I. Argiolas » è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2170)

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Tomalino Giacomo, in Asti

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 9.119.000 dovuto dalla ditta Tomalino Giacomo è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Asti è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2171)

### Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Fima, in San Pancrazio Salentino

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 15.325.140 dovuto dalla S.r.l. Fima, con sede in S. Pancrazio Salentino è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Brindisi è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2276)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 la « Società cooperativa edilizia Acli comunali n. trentasei a r.l. », in Roma, costituita per rogito dott. Paolo Cappello il 5 novembre 1970, repertorio n. 6523, registro società n. 87/71, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Enrico Giannubilo.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la società « Cooperativa pescatori Omodeo » società cooperativa a responsabilità limitata, in Tadasuni (Oristano), costituita per rogito notar dott. Carlo Passino il 5 giugno 1967, repertorio n. 28920, registro società n. 1089, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Antonio Enna.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa di lavoro apriliana » società cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito notar dott. Virgilio La Cava il 21 novembre 1970, repertorio n. 2463, registro società n. 3418/70, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Gasparri Luciano.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la società cooperativa agricola « La rinascita agricola arianese », in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito notar avv. Luigi D'Agostino il 24 settembre 1961, repertorio n. 27722, registro società n. 99, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Di Maina Mario.

(2265)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Latisana

Con decreto ministeriale 31 marzo 1983, n. 63092, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, con il quale è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie di mq 2295, censito nel catasto del comune di Latisana (Udine) al foglio 41, particella 17½ e al foglio 42, particella 9½, ricadente nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(2272)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

**Corso dei cambi del 26 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1458,200 | 1458,200 | 1458,40 | 1458,200 | — | 1457,60 | 1458,300 | 1458,200 | 1458,200 | 1458,20 |
| Marco germanico | 594,870 | 594,870 | 595,40 | 594,870 | — | 595,65 | 594,950 | 594,870 | 594,870 | 594,85 |
| Franco francese | 198,430 | 198,430 | 198,30 | 198,430 | — | 198,57 | 198,450 | 198,430 | 198,430 | 198,45 |
| Fiorino olandese | 528,140 | 528,140 | 528,40 | 528,140 | — | 529,10 | 528,080 | 528,140 | 528,140 | 528,15 |
| Franco belga | 29,849 | 29,849 | 29,85 | 29,849 | — | 29,860 | 29,847 | 29,849 | 29,849 | 29,84 |
| Lira sterlina | 2291,600 | 2291,600 | 2294,25 | 2291,600 | — | 2256,80 | 2292,100 | 2291,600 | 2291,600 | 2291,60 |
| Lira irlandese | 1878,600 | 1878,600 | 1880 — | 1878,600 | — | 1881,85 | 1879 — | 1878,600 | 1878,600 | — |
| Corona danese | 167,460 | 167,460 | 167,50 | 167,460 | — | 167,72 | 167,500 | 167,460 | 167,460 | 167,45 |
| E.C.U. | 1347,690 | 1347,690 | — | 1347,690 | — | 1345,85 | 1347,690 | 1347,690 | 1347,690 | 1347,69 |
| Dollaro canadese | 1188 — | 1188 — | 1190 — | 1188 — | — | 1185,60 | 1188 — | 1188 — | 1188 — | 1188 — |
| Yen giapponese | 6,151 | 6,151 | 6,16 | 6,151 | — | 6,164 | 6,155 | 6,151 | 6,151 | 6,15 |
| Franco svizzero | 708,250 | 708,250 | 708,60 | 708,250 | — | 708 — | 708,090 | 708,250 | 708,250 | 708,25 |
| Scellino austriaco | 84,454 | 84,454 | 84,60 | 84,454 | — | 84,629 | 84,482 | 84,454 | 84,454 | 84,45 |
| Corona norvegese | 204,970 | 204,970 | 205,10 | 204,970 | — | 204,96 | 204,950 | 204,970 | 204,970 | 204,97 |
| Corona svedese | 194,920 | 194,920 | 195,30 | 194,920 | — | 194,59 | 194,950 | 194,920 | 194,920 | 194,95 |
| FIM | 268,700 | 268,700 | 269 — | 268,700 | — | 268,70 | 268,700 | 268,700 | 268,700 | — |
| Escudo portoghese | 14,580 | 14,580 | 14,60 | 14,580 | — | 14,58 | 14,500 | 14,580 | 14,580 | 14,58 |
| Peseta spagnola | 10,751 | 10,751 | 10,77 | 10,751 | — | 10,72 | 10,746 | 10,751 | 10,751 | 10,75 |

**Media dei titoli del 26 aprile 1983**

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 44,550 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 | 98,050 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 91,475 |
| » 6 % » » 1970-85 | 92,250 |
| » 6 % » » 1971-86 | 88,350 |
| » 6 % » » 1972-87 | 78,875 |
| » 9 % » » 1975-90 | 75,750 |
| » 9 % » » 1976-91 | 73,500 |
| » 10 % » » 1977-92 | 76,225 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 75,325 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 70,075 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 89,475 |
| » » » 1-4-1981/86 16 % | 96 — |
| » » » 1-6-1981/86 16 % | 96 — |
| » » » 1-8-1981/84 19 % | 100,30 |
| » » » Ind. 1-10-1980/83 | 100,275 |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 100,175 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 100,300 |
| » » » » 1-11-1981/83 | 100,225 |
| » » » » 1-12-1981/83 | 100,275 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 100,150 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 99,800 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 | 99,875 |
| » » » » 1- 1-1982/84 | 99,825 |
| » » » » 1- 3-1982/84 | 99,875 |
| » » » » 1- 5-1982/84 | 99,475 |
| » » » » 1- 6 1982/84 | 99,175 |
| » » » » 1- 7-1982/84 | 98,700 |
| » » » » 1- 8-1982/84 | 98,750 |
| » » » » 1- 9-1982/84 | 98,850 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 99,150 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 99,850 |
| » » » » 1- 5-1982/86 | 99,450 |
| » » » » 1- 6-1982/86 | 99,200 |
| » » » » 1- 7-1982/86 | 99,300 |
| » » » » 1- 8-1982/86 | 99,350 |
| » » » » 1- 9-1982/86 | 98,750 |
| Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 | 100,100 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 97,400 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 96,100 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 95,225 |
| » » » 18 % 1- 4-1984 | 100,275 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 92,950 |
| » » Nov. 12 % 1 10-1987 | 83,775 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 % | 100,200 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 26 aprile 1983**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1458,250 |
| Marco germanico | 594,910 |
| Franco francese | 198,440 |
| Fiorino olandese | 528,110 |
| Franco belga | 29,848 |
| Lira sterlina | 2291,850 |
| Lira irlandese | 1878,800 |
| Corona danese | 167,480 |
| E.C.U. | 1347,690 |
| Dollaro canadese | 1188 — |
| Yen giapponese | 6,153 |
| Franco svizzero | 708,170 |
| Scellino austriaco | 84,468 |
| Corona norvegese | 204,960 |
| Corona svedese | 191,935 |
| FIM | 268,700 |
| Escudo portoghese | 14,540 |
| Peseta spagnola | 10,748 |

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Errata-corrige al decreto ministeriale 7 aprile 1983: « Modalità relative alla certificazione concernente i trasferimenti a consuntivo per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante disposizioni in materia di finanza locale ».** (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 102 del 14 aprile 1983).

Nei modelli allegati al decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 2870, al « Titolo I - Entrate tributarie », sotto la voce « Imposte », dove è scritto:

« Imposta sull'incremento L. . Codice 18
Imposta sull'incremento » » 19 »,

deve leggersi:

« Imposta sulla pubblicità L. . » 18
Imposta di soggiorno » » 19 »;

alla pag. 2872, seconda colonna, in corrispondenza del codice 06, dopo le parole « Differenza (cod. 04 - 05) », è aggiunta la chiamata della annotazione » (2) ».

(2608)

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

**Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.**

Si notifica che il giorno 16 maggio 1983, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio amministrazione mutui e titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1983:

1) 5,50% Serie ordinaria ventennale;
2) 6% s.s. Export;
3) 6% s.s. Export scad. 1-1-1989;
4) 6% s.s. Sviluppo industriale;
5) 7% s.s. Sviluppo industriale;
6) 7% Serie ordinaria decennale;
7) 7% serie ordinaria quindicennale;
8) 7% Serie ordinaria ventennale;
9) 8% s.s. Sviluppo industriale;
10) 8% Serie ordinaria decennale;
11) 8% Serie ordinaria quindicennale;
12) 8% Serie ordinaria ventennale;
13) 9% s.s. Saffa;
14) 9% s.s. Sviluppo industriale;
15) 9% Serie ordinaria decennale;
16) 9% Serie ordinaria quindicennale;
17) 9% Serie ordinaria ventennale;
18) 10% s.s. Sviluppo industriale;
19) 10% Serie ordinaria quinquennale;
20) 10% Serie ordinaria decennale;
21) 10% Serie ordinaria quindicennale;
22) 10% Serie ordinaria ventennale;
23) 13% s.s. Sviluppo industriale;
24) 13% Serie ordinaria quinquennale;
25) 13% serie ordinaria decennale;
26) 13% Serie ordinaria quindicennale.

1) 5,50% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

*Emissione undicesima:*

Estrazione a sorte di:
N. 570 titoli di L. 50.000
» 235 titoli di » 500.000
» 251 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 397.000.000;

*Emissione dodicesima:*

Estrazione a sorte di:
N. 310 titoli di L. 50.000
» 127 titoli di » 500.000
» 80 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 159.000.000;

*Emissione tredicesima:*

Estrazione a sorte di:
N. 1.260 titoli di L. 50.000
» 522 titoli di » 500.000
» 1.098 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.422.000.000;

*Emissione quattordicesima:*

Estrazione a sorte di:
N. 15 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 75.000.000;

2) 6% S.S. EXPORT:

*Emissione quindicennale* 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:
N. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000;

3) 6% S.S. EXPORT SCAD. 1-1-1989:

*Emissione* 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 100 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000;

*Emissione seconda tranche* 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000;

*Emissione terza tranche* 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000;

*Emissione quarta tranche* 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000;

*Emissione quinta tranche* 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000;

*Emissione sesta tranche* 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

*Emissione settima tranche* 7/68-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000;

*Emissione ottava tranche* 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:
N. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000;

4) 6% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

*Emissione prima*:

Estrazione a sorte di:
N. 45 titoli di L. 50.000
» 46 titoli di » 500.000
» 145 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 170.250.000;

*Emissione serie A* 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:
N. 159 titoli di L. 50.000
» 91 titoli di » 500.000
» 403 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 456.450.000;

5) 7% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

*Emissione serie B* 1/70-1/85:

Estrazione a sorte di:
N. 122 titoli di L. 50.000
» 368 titoli di » 500.000
» 147 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 337.100.000;

*Emissione serie C* 1/71-7/85:

Estrazione a sorte di:
N. 17 titoli di L. 500.000
» 712 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 720.500.000;

*Emissione serie D* 1/71-1/86:

Estrazione a sorte di:
N. 933 titoli di L. 50.000
» 180 titoli di » 100.000
» 1.169 titoli di » 500.000
» 6.850 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.499.150.000;

*Emissione serie E* 7/71-7/86:

Estrazione a sorte di:
N. 498 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 100.000
» 633 titoli di » 500.000
» 1.815 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.160.800.000;

*Emissione serie F* 1/72-1/87:

Estrazione a sorte di:
N. 2.415 titoli di L. 100.000
» 3.169 titoli di » 500.000
» 5.430 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.256.000.000;

*Emissione serie G* 7/72-7/87:

Estrazione a sorte di:
N. 313 titoli di L. 100.000
» 475 titoli di » 500.000
» 2.602 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.870.800.000;

*Emissione serie H* 1/73-1/88:

Estrazione a sorte di:
N. 249 titoli di L. 100.000
» 459 titoli di » 500.000
» 1.898 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.152.400.000;

*Emissione serie I* 1/74-7/88:

Estrazione a sorte di:
N. 622 titoli di L. 100.000
» 636 titoli di » 500.000
» 1.175 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.555.200.000;

6) 7% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

*Emissione sesta*:

Estrazione a sorte di:
N. 19 titoli di L. 100.000
» 46 titoli di » 500.000
» 727 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 751.900.000;

*Emissione settima*:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 100.000
» 104 titoli di » 500.000
» 1.221 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.273.700.000;

7) 7% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

*Emissione prima*:

Estrazione a sorte di:
N. 237 titoli di L. 50.000
» 474 titoli di » 100.000
» 403 titoli di » 500.000
» 947 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.207.750.000;

*Emissione seconda*:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 32.500.000;

*Emissione terza*:

Estrazione a sorte di:
N. 124 titoli di L. 50.000
» 361 titoli di » 100.000
» 601 titoli di » 500.000
» 1.163 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.505.800.000;

*Emissione quarta*:

Estrazione a sorte di:
N. 51 titoli di L. 50.000
» 60 titoli di » 100.000
» 214 titoli di » 500.000
» 526 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 641.550.000;

*Emissione quinta*:

Estrazione a sorte di:
N. 206 titoli di L. 100.000
» 846 titoli di » 500.000
» 1.414 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.857.600.000;

*Emissione sesta*:

Estrazione a sorte di:
N. 188 titoli di L. 100.000
» 165 titoli di » 500.000
» 449 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 550.300.000;

*Emissione settima*:

Estrazione a sorte di:
N. 96 titoli di L. 100.000
» 166 titoli di » 500.000
» 751 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 843.600.000;

*Emissione ottava*:

Estrazione a sorte di:
N. 972 titoli di L. 100.000
» 1.587 titoli di » 500.000
» 4.716 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.606.700.000;

*Emissione nona*:

Estrazione a sorte di:
N. 275 titoli di L. 100.000
» 447 titoli di » 500.000
» 2.362 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.613.000.000.

8) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

*Emissione prima*:

Estrazione a sorte di:
N. 52 titoli di L. 50.000
» 54 titoli di » 500.000
» 472 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 501.600.000;

*Emissione seconda*:

Estrazione a sorte di:
N. 146 titoli di L. 100.000
» 194 titoli di » 500.000
» 1.311 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.422.600.000;

*Emissione terza*:

Estrazione a sorte di:
N. 410 titoli di L. 100.000
» 603 titoli di » 500.000
» 2.141 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.483.500.000;

*Emissione quarta*:

Estrazione a sorte di:
N. 137 titoli di L. 100.000
» 304 titoli di » 500.000
» 458 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 623.700.000;

*Emissione quinta*:

Estrazione a sorte di:
N. 675 titoli di L. 100.000
» 948 titoli di » 500.000
» 3.035 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.576.500.000;

*Emissione sesta*:

Estrazione a sorte di:
N. 228 titoli di L. 100.000
» 256 titoli di » 500.000
» 956 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.106.800.000.

9) 8% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

*Emissione E*:

Estrazione a sorte di:
N. 21 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 21.000.000;

*Emissione M*:

Estrazione a sorte di:
N. 91 titoli di L. 100.000
» 96 titoli di » 500.000
» 1.390 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.447.100.000;

*Emissione N*:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 100.000
» 2.010 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.010.100.000;

*Emissione D*:

Estrazione a sorte di:
N. 465 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 465.000.000;

*Emissione F*:

Estrazione a sorte di:
N. 475 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 475.000.000;

*Emissione H*:

Estrazione a sorte di:
N. 5 titoli di L. 500.000
» 698 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 700.500.000;

*Emissione O*:

Estrazione a sorte di:
N. 30 titoli di L. 100.000
» 90 titoli di » 500.000
» 5.162 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.210.000.000.

10) 8% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

*Emissione* 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 347 titoli di L. 100.000
» 457 titoli di » 500.000
» 4.472 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.735.200.000;

*Emissione* 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 953 titoli di L. 100.000
» 935 titoli di » 500.000
» 8.919 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.481.800.000;

*Emissione II* - 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 389 titoli di L. 100.000
» 708 titoli di » 500.000
» 3.629 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.021.900.000.

11) 7% Serie ordinaria quindicennale:

*Emissione* 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 174 titoli di L. 100.000
» 591 titoli di » 500.000
» 3.748 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.060.900.000;

*Emissione* 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 22 titoli di L. 500.000
» 1.375 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.386.000.000;

*Emissione II* - 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 6 titoli di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 3.759 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.762.600.000.

12) 8% Serie ordinaria ventennale:

*Emissione* 1974:

Estrazione a sorte di:
N. 17 titoli di L. 100.000
» 23 titoli di » 500.000
» 1.280 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.293.200.000;

*Emissione* 1975:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 100.000
» 77 titoli di » 500.000
» 1.344 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.383.200.000;

*Emissione* 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 11 titoli di L. 500.000
» 198 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 203.500.000.

13) 9% s.s. Saffa:

*Emissione* 1-7-1976 - 1-7-1984:

Estrazione a sorte di:
N. 36 titoli di L. 12.000
» 129 titoli di » 60.000
» 100 titoli di » 100.000
» 17 titoli di » 1.000.000
» 8 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 115.172.000.

14) 9% s.s. Sviluppo industriale:

*Emissione G*:

Estrazione a sorte di:
N. 258 titoli di L. 100.000
» 515 titoli di » 500.000
» 1.902 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.185.300.000;

*Emissione P*:

Estrazione a sorte di:
N. 7 titoli di L. 100.000
» 112 titoli di » 500.000
» 595 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 651.700.000;

*Emissione Q*:

Estrazione a sorte di:
N. 77 titoli di L. 500.000
» 477 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 515.500.000.

15) 9% Serie ordinaria decennale:

*Emissione* 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 278 titoli di L. 100.000
» 848 titoli di » 500.000
» 11.804 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 12.255.800.000;

*Emissione II* 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 322 titoli di L. 100.000
» 478 titoli di » 500.000
» 4.275 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.546.200.000.

16) 9% Serie ordinaria quindicennale:

*Emissione* 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 51 titoli di L. 100.000
» 171 titoli di » 500.000
» 3.431 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.521.600.000;

*Emissione II* - 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 189 titoli di L. 100.000
» 414 titoli di » 500.000
» 916 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.141.900.000.

17) 9% Serie ordinaria ventennale:

*Emissione* 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 6 titoli di L. 100.000
» 22 titoli di » 500.000
» 753 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 764.600.000;

*Emissione II* - 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 100.000
» 9 titoli di » 500.000
» 183 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 187.600.000.

18) 10% s.s. Sviluppo industriale:

*Emissione R*:

Estrazione a sorte di:
N. 33 titoli di L. 100.000
» 99 titoli di » 500.000
» 691 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 743.800.000;

*Emissione H*:

Estrazione a sorte di:
N. 9 titoli di L. 100.000
» 19 titoli di » 500.000
» 481 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 491.400.000;

*Emissione S*:

Estrazione a sorte di:
N. 9 titoli di L. 500.000
» 236 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 250.500.000;

*Emissione L*:

Estrazione a sorte di:
N. 2.234 titoli di L. 1.000.000
» 224 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.354.000.000;

*Emissione T*:

Estrazione a sorte di:
N. 79 titoli di L. 1.000.000
» 19 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 174.000.000;

*Emissione M*:

Estrazione a sorte di:
N. 85 titoli di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 425.000.000;

*Emissione N*:

Estrazione a sorte di:
N. 405 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 405.000.000;

*Emissione O*:

Estrazione a sorte di:
N. 193 titoli di L. 1.000.000
» 38 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 383.000.000.

19) 10% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

*Emissione II* - 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 124 titoli di L. 500.000
» 4.946 titoli di » 1.000.000
» 991 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 9.963.000.000;

*Emissione* 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 704 titoli di L. 500.000
» 7.953 titoli di » 1.000.000
» 482 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.715.000.000.

20) 10% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

*Emissione* 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 219 titoli di L. 100.000
» 638 titoli di » 500.000
» 11.091 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 11.431.900.000;

*Emissione II* - 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 8 titoli di L. 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 3.631 titoli di » 1.000.000
» 499 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.140.300.000;

*Emissione* 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 29 titoli di L. 100.000
» 201 titoli di » 500.000
» 3.486 titoli di » 1.000.000
» 301 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.094.400.000;

*Emissione II* - 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 47 titoli di L. 500.000
» 1.167 titoli di » 1.000.000
» 325 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.815.500.000;

*Emissione* 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 1.899 titoli di L. 1.000.000
» 402 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.909.000.000.

21) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

*Emissione* 1976:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 500.000
» 851 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 851.500.000;

*Emissione* 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 20 titoli di L. 100.000
» 54 titoli di » 500.000
» 617 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 646.000.000;

*Emissione II* - 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 1 titolo di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 195 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 217.600.000;

*Emissione* 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 8 titoli di L. 500.000
» 1.126 titoli di » 1.000.000
» 144 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.850.000.000;

*Emissione II* - 1978:

Estrazione a sorte di:
N. 28 titoli di L. 500.000
» 1.693 titoli di » 1.000.000
» 79 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.102.000.000;

*Emissione* 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 922 titoli di L. 1.000.000
» 145 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.647.000.000.

22) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

*Emissione* 1977:

Estrazione a sorte di:
N. 2 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 134 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 151.700.000.

23) 13% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

*Emissione P*:

Estrazione a sorte di:
N. 166 titoli di L. 1.000.000
» 99 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 661.000.000.

24) 13% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

*Emissione* 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 4.838 titoli di L. 1.000.000
» 1.099 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.333.000.000;

*Emissione II* - 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 411 titoli di L. 1.000.000
» 83 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 826.000.000.

25) 13% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

*Emissione* 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 1.682 titoli di L. 1.000.000
» 226 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.812.000.000;

*Emissione* 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 694 titoli di L. 1.000.000
» 343 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.409.000.000;

*Emissione II* - 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 113 titoli di L. 1.000.000
» 16 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 193.000.000;

*Emissione III* - 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 231 titoli di L. 1.000.000
» 478 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.621.000.000.

26) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

*Emissione* 1979:

Estrazione a sorte di:
N. 279 titoli di L. 1.000.000
» 182 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.189.000.000;

*Emissione* 1980:

Estrazione a sorte di:
N. 14 titoli di L. 1.000.000
» 1 titolo di L. 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 19.000.000.

*Totale generale*: L. 205.793.572.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(2553)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concorso, per esami, a sessantadue posti di coadiutore nella carriera esecutiva

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 17, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1972, n. 194, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera esecutiva e successive modifiche, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 156, e decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 486;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;
Tenuto conto delle detrazioni e delle riserve da effettuare per gli aventi diritto;
Ravvisata l'opportunità di determinare l'aliquota dei posti da destinare a pubblico concorso nella carriera esecutiva sulla base di centotre disponibilità, attualmente esistenti in organico;
Tenuto conto delle detrazioni da effettuare ai sensi dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Tenuto conto dell'aliquota di un terzo sulle restanti novantatre vacanze da riservare al passaggio di sottufficiali all'impiego civile (n. 31 unità);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessantadue posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva, così ripartiti: trentotto posti riservati alla specializzazione di copia e stenografia; diciotto posti riservati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa; sei posti riservati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni.
Qualora i candidati idonei in una delle tre specializzazioni messe a concorso siano in numero inferiore al numero dei posti riservati nella medesima specializzazione, i posti non utilizzati possono andare ad incremento delle restanti specializzazioni, secondo l'ordine di merito derivante dai punteggi riportati dai candidati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
**2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35.**

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, del personale militare di

cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro e non oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche se l'aspirante risiede all'estero.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i 35 anni deve indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbia riportato condanne penali anche all'estero o se sia sottoposto a procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio posseduto, di cui al punto 3 dell'art. 2 del bando, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli sia in possesso che diano luogo a preferenza o precedenza;

10) la lingua, fra quelle elencate al successivo art. 4, in cui intenda svolgere la prova;

11) per quale o quali delle specializzazioni di cui all'art. 1 intende concorrere;

12) se intenda servirsi, per la prova di dattilografia della macchina da scrivere messa a disposizione dall'amministrazione o se preferisca utilizzare la propria, purché meccanica;

12) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

*a*) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

*b*) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Per il dipendende statale è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta legale di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio alle funzioni proprie della carriera. Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dello espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale, comuni a tutti i candidati, nonché in prove speciali, sia pratiche che orali, a seconda della specializzazione o delle specializzazioni richieste.

Le prove scritte comuni sono le seguenti:

svolgimento di un tema su argomento di attualità;

traduzione in italiano (con l'uso del vocabolario) da una delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnolo e tedesco.

La prova pratica comune di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Inoltre, ai fini delle specializzazioni previste dall'art. 1 del presente decreto, vengono aggiunte le seguenti prove pratiche speciali, cioè:

*a*) per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile ed amministrativa: una prova pratica consistente nella tenuta dei registri contabili e di cassa;

*b*) per i soli candidati alla specializzazione di copia e stenografia: una prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura di un brano alla velocità di n. 250 battute al minuto per la durata di dieci minuti; una prova pratica di stenografia consistente in un dettato di cinque minuti alla velocità di 80 parole al minuto; il concorrente dispone di 45 minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato;

*c*) per i soli candidati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni: una prova pratica consistente nell'uso di alcuni tipi di macchine.

La prova orale comune consiste in un colloquio su argomento di attualità nonché su elementi di ordinamento dello Stato e di archivistica, mirante a saggiare la capacità di giudizio del candidato e la relativa preparazione. Essa comprende l'esame di lingua che consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua scelta dal candidato per la prova scritta.

Inoltre, ai fini delle specializzazioni previste dall'art. 1 del presente decreto, vengono aggiunte le seguenti prove orali speciali, e cioè:

*a*) per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa: una prova orale su nozioni di contabilità di Stato e di calcolo computistico;

*b*) per i soli candidati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni: una prova orale su elementi di elettrotecnica, elettronica e telecomunicazioni.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova è espresso in decimi.

Alla prima prova scritta (tema) comune a tutti i candidati è attribuito il coefficiente 1.

Alla seconda prova scritta (traduzione) ed alla prova pratica di dattilografia (estetica), comune a tutti i candidati, è attribuito il coefficiente uno e mezzo.

A ciascuna delle prove pratiche speciali ed alle prove orali comuni e speciali, è attribuito il coefficiente 2.

I candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa e i candidati di cifra e telecomunicazioni devono riportare, per essere ammessi alle prove orali (comune e speciale) un punteggio complessivo minimo di quarantadue punti, fermo restando il minimo di cinque punti per ciascuna prova, salvo la prova speciale per la quale è richiesto un minimo di sei punti.

I candidati alla specializzazione di copia e stenografia dovranno riportare, per essere ammessi alla prova orale comune, un punteggio complessivo minimo di cinquantasei punti, fermo restando il minimo di cinque punti per ciascuna delle prove e quello di sei punti per le prove speciali. Per i predetti, il punteggio minimo di sei è richiesto anche per la prova comune pratica di dattilografia.

Per essere dichiarato idoneo, in relazione alla specializzazione richiesta, il concorrente deve aver riportato un punteggio complessivo non inferiore a sessantasei e non meno di sei punti nella prova orale comune ed in quella orale speciale, ove esistente.

Per il punteggio complessivo, si intende la somma dei voti riportati nelle singole prove, moltiplicati per i relativi coefficienti.

Art. 6.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere d'Ambasciata, in servizio o a riposo che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato, di un docente abilitato all'insegnamento negli Istituti di istruzione secondaria.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati i membri aggiunti per materia particolari.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

I candidati dispongono di otto ore per la prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su argomento di attualità; di quattro ore per la prova scritta di lingua; di quattro ore per la prova pratica di tenuta dei registri contabili e di cassa.

Per la prova pratica di dattilografia e per le due prove pratiche speciali di dattilografia e di stenografia i candidati dispongono del tempo indicato per ciascuna di esse al precedente art. 4.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 8.

*Le prove di esame avranno luogo in Roma.*

*Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno 1° dicembre* 1983.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora indicati nella summenzionata *Gazzetta Ufficiale*. Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove scritte e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero di candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella succitata *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1983.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e in quelle pratiche, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 9.

I concorrenti, inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione, che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

Art. 10.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.

Detta graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Qualora il candidato abbia concorso per due oppure tutte e tre le specializzazioni riportando in entrambe o in tutte e tre l'idoneità, ai fini dell'attribuzione della specializzazione nonché del punteggio complessivo, si terrà conto dei soli punti conseguiti nelle prove relative alla specializzazione per la quale ha dichiarato di optare. La dichiarazione di opzione deve essere fatta a pena di decadenza entro sette giorni dal termine dei lavori della commissione oppure, se successiva, dalla data di pubblicazione dei punteggi complessivi conseguiti dai candidati nell'albo della Direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri. In mancanza di opzione si considera esercitata a favore della specializzazione in relazione alla quale il candidato abbia riportato il miglior utile collocamento in graduatoria.

A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre disposizioni in materia di preferenze.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di 35 anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, in carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) l'attestazione in carta legale rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 12.

Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, dichiara, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nel ruolo, i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale comunicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione alla riserva dei posti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Qualora i candidati idonei in una specializzazione siano in numero inferiore alla proporzione suddetta, i posti non utilizzati possono essere conferiti ai candidati idonei nell'altra specializzazione secondo l'ordine di merito indicato al secondo comma dell'art. 1.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, coadiutore in prova nella carriera esecutiva per prestare il servizio stabilito dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1982

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1983*
*Registro n. 20 Esteri, foglio n. 221*

---

PROGRAMMA DI ESAME

I

A) PROVE SCRITTE COMUNI

1) Un tema su argomento di attualità.

2) Traduzione in italiano (con uso del vocabolario) da una delle seguenti lingue, a scelta del candidato: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

B) PROVA PRATICA COMUNE DI DATTILOGRAFIA

Prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

C) PROVE PRATICHE SPECIALI

1) Per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e amministrativa: una prova pratica consistente nella tenuta di registri contabili e di cassa.

2) Per i soli candidati alla specializzazione di copia e stenografia:

una prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura di brano, alla velocità di 250 battute al minuto, per la durata di dieci minuti;

una prova pratica di stenografia consistente in un dettato di cinque minuti alla velocità di 80 parole al minuto; il concorrente dispone di quarantacinque minuti per la trascrizione a macchina, con disposizione estetica, del brano dettato.

3) Per i soli candidati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni: una prova consistente nell'uso di alcuni tipi di macchine.

II

A) PROVA ORALE COMUNE

La prova orale consiste in un colloquio su un argomento di attualità, nonché sui seguenti elementi di:

nozioni generali sull'ordinamento dello Stato;

archivistica;

titolario: definizione del titolario e delle voci principali nelle quali esso si articola: titolo, classe e sottoclasse e sua applicazione nelle operazioni del carteggio.

registrazione degli atti: definizione e schema di registri di protocollo per l'arrivo e la partenza; modalità di registrazione delle carte; come si evidenzia l'avvenuta registrazione, sia in arrivo che in partenza. La prova può comprendere un esperimento pratico di archivistica consistente nel:

a) riordinare la corrispondenza contenuta in un fascicolo, suddividendola per materia ed inserendola per ordine cronologico in appositi fascicoli;

b) registrare la corrispondenza in arrivo e in partenza;

c) individuare e formulare l'oggetto di alcuni documenti.

L'esame orale di lingua consiste prevalentemente in una conversazione nella lingua scelta dal candidato per la prova scritta.

B) PROVA ORALE SPECIALE

Per i soli candidati alla specializzazione di archivio e collaborazione contabile e archivistica:

nozioni di contabilità di Stato e di calcolo computistico: numeri decimali e numeri complessi;

sistemi di misure: decimale, americano;

moneta: concetto della moneta. Parità monetaria: concetto e distinzioni;

conti correnti. Interesse. Estratto conto;

i beni dello Stato;

bilancio di previsione; classificazione delle entrate e delle spese;

impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Ordini di accreditamento;

il controllo della spesa;

conti giudiziali e conti amministrativi.

Per i soli candidati alla specializzazione di cifra e telecomunicazioni: elementi di elettrotecnica, elettronica e telecomunicazioni;

elettronica generale, circuiti RC, RL e RLC, forme d'onda circuiti risonanti, tubi elettronici, transistori, amplificatori, generatori, modulatori, rivelatori;

elettrotecnica generale, circuiti elettrici a c.c. e a c.a. e relative leggi, condensatori, campo elettrico e magnetico, trasformatori, misure elettriche;

ricevitori e trasmettitori a modulazione di ampiezza e di frequenza, propagazione delle onde elettromagnetiche, antenne.

**(2561)**

---

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI

**Concorsi pubblici, per esami, a nove posti di archivista-dattilografo, ruolo amministrativo, e a due posti di agente tecnico, ruolo tecnico.**

La Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi con delibera del 12 luglio 1982 ha indetto un pubblico concorso a 9 posti per archivista-dattilografo in prova nel ruolo amministrativo: il 20% dei suddetti è riservato al personale di ruolo dell'Ente appartenente alla qualifica immediatamente inferiore.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti gli interessati potranno richiedere copia del bando di concorso dalla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - Servizio affari generali e del personale - Largo Maresciallo Diaz, n. 13 - Roma.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La prova pratica avrà luogo in Roma. *Con avviso pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 15 *luglio* 1983 *verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere detta prova.* Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

La Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi ha indetto con delibera del 12 aprile 1982 un pubblico concorso, per esami, a due posti di agente tecnico in prova nel ruolo tecnico.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti, gli interessati potranno richiedere la copia del bando alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi - Servizio affari generali e del personale - Largo Maresciallo Diaz n. 13 - Roma.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La prova pratica avrà luogo in Roma. *Con avviso pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 15 *luglio* 1983 *verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere detta prova.* Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

**(2661)**

---

# ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER GLI ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

*Sede di Ancona*:

un posto di aiuto medico presso il centro di medicina geriatrica terza;

un posto di assistente medico presso il centro di medicina geriatrica seconda.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

**(198/S)**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

*Sede di Fermo*:

un posto di vice-direttore sanitario;

un posto di aiuto dirigente presso il servizio di laboratorio (disciplina equiparata a laboratorio di analisi).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

**(198-bis/S)**

# REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 46, IN SANTHIÀ

### Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del coordinamento amministrativo dell'U.S.L. in Santhià (Vercelli).

**(196/S)**

---

# REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 34, IN ORBASSANO

### Concorso ad un posto di primario pneumotisiologo dell'area funzionale di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pneumotisiologo dell'area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Orbassano (Torino).

**(193/S)**

---

# REGIONE MOLISE

### Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario anestesista presso l'unità sanitaria locale n. 2, in Agnone;

un posto di primario di anatomia ed istologia patologica presso l'unità sanitaria locale n. 3, in Isernia;

un posto di assistente medico addetto al servizio di immunoematologia e C.T. presso l'unità sanitaria locale n. 6, in Larino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed igiene in Campobasso.

**(194/S)**

---

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 113 del 27 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n.* 36, *in Susa*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo-sala presso il presidio ospedaliero di Avigliana.

*ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, in Roma*: Diario della prova scritta del concorso a tre posti di collaboratore tecnico-professionale.

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1983, n. 8.

**Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 29 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

La provincia autonoma di Trento, al fine di favorire la diversificazione delle fonti energetiche ed in armonia con gli obiettivi della programmazione, pone in atto interventi intesi ad incrementare l'estensione delle reti di distribuzione del metano sul territorio provinciale.

Art. 2.

*Piano di fattibilità*

Per attuare le finalità di cui all'art. 1, la giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva un piano di fattibilità.

Il piano è elaborato secondo le previsioni del programma di sviluppo provinciale ed indica:

*a*) i comuni nei quali la realizzazione delle reti di distribuzione del gas può essere ammessa a contributo;

*b*) i criteri di priorità ed i tempi per la realizzazione delle reti;

*c*) gli ambiti territoriali interessati da ciascuna rete di distribuzione;

*d*) l'entità della spesa e le modalità di finanziamento.

Il piano è aggiornato annualmente in correlazione con l'approvazione del piano di intervento.

Art. 3.

*Piano di intervento*

In relazione alle indicazioni del piano di fattibilità e sulla base delle domande presentate, la giunta provinciale approva, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di intervento con il quale sono individuate le opere e le attrezzature da ammettere a finanziamento, con l'indicazione dei tempi e delle entità di realizzazione previste in ciascun anno, lo stato di attuazione delle opere e di acquisto delle attrezzature già incluse nei piani precedenti, l'entità della realizzazione e degli acquisti delle medesime per l'anno di riferimento, nonché l'ammontare delle agevolazioni recate dalla presente legge in corrispondenza dei tempi e delle modalità di realizzazione delle opere stesse e di acquisto delle attrezzature.

Art. 4.

*Soggetti beneficiari*

Dei contributi previsti dall'art. 5 possono beneficiare i soggetti che provvederanno alla realizzazione delle reti di distribuzione del metano in ciascuno degli ambiti territoriali di cui alla lettera *c*) dell'art. 2.

I soggetti sono: i comuni, i consorzi di comuni, le aziende e le società a prevalente capitale pubblico.

Qualora la realizzazione e la gestione delle reti di distribuzione del metano siano disposte da un soggetto diverso dal comune, in base a specifico rapporto convenzionale, deve essere prevista la possibilità di riscatto da parte del comune.

Nella determinazione dell'importo per il riscatto degli impianti si dovrà tener conto delle agevolazioni recate dalla presente legge.

Art. 5.

*Tipo di intervento*

Per i fini di cui alla presente legge la provincia concede:

*a*) contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

*b*) contributi destinati all'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti concessi da istituti di credito, per un importo non superiore al 50 per cento della quota interessi delle rate di ammortamento e per una durata non superiore a dieci anni compreso il periodo di preammortamento.

I contributi di cui alla lettera *b*) potranno essere concessi, nei limiti stabiliti, sulle somme erogate quale prefinanziamento del mutuo da parte di aziende di credito anche diverse dall'istituto mutuante.

Le spese ammissibili alle agevolazioni del presente articolo sono relative:

alla costruzione di nuove reti di distribuzione e cabine di riduzione della pressione;

al rinnovo ed all'ampliamento di impianti esistenti;

alla realizzazione delle strutture ed all'acquisto dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio di distribuzione.

Per la determinazione della spesa ammissibile sono considerate anche le spese relative:

al risarcimnto dei danni ed alle indennità di servitù ed esproprio relativi alla realizzazione degli impianti;

ai contributi dovuti per l'allacciamento al metanodotto principale;

alle spese tecniche sostenute nonché alle maggiori spese derivanti da affidamento di lavori con offerte in aumento, da lavori che si rendano necessari in corso d'opera o da revisione dei prezzi.

Art. 6.

*Domande*

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla giunta provinciale entro il 31 luglio di ogni anno, corredate del progetto esecutivo dell'impianto e di una dettagliata relazione sul programma dei lavori e del relativo piano finanziario.

Art. 7.

*Concessione ed erogazione dei contributi*

Alla concessione dei contributi in conto capitale provvede la giunta provinciale, secondo le previsioni recate dal piano di intervento.

In relazione agli accertamenti disposti sullo stato di attuazione delle opere e di acquisto delle attrezzature già previste nei piani di intervento la giunta provinciale dispone le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti di concessione dei contributi.

L'erogazione può essere disposta in più soluzioni, in via anticipata, in base agli stati di avanzamento dei lavori per importi non inferiori al 20 per cento della spesa ammessa a contributo e previa documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute, dopo l'accertamento da parte dell'ufficio fonti energetiche della regolare esecuzione dei lavori e/o effettuazione degli acquisti nonché della congruità della spesa stessa.

Art. 8.

*Concessione e liquidazione delle agevolazioni creditizie*

I contributi destinati all'abbattimento del tasso di interesse sono concessi alla giunta provinciale previa presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta concessione del finanziamento da parte dell'istituto mutuante.

La liquidazione ha luogo sulla base della documentazione comprovante l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento e la dichiarazione di erogazione del finanziamento stesso.

L'erogazione è disposta in rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla data delle singole erogazioni del finanziamento.

L'erogazione dei contributi sugli interessi di preammortamento è disposta al 30 giugno e/o al 31 dicembre del semestre cui il preammortamento si riferisce.

Il contributo può essere versato direttamente, a richiesta del beneficiario, all'istituto di credito mutuante.

Art. 9.

*Garanzia fidejussoria*

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a carattere sussidiario, ai sensi dell'art. 1944, secondo comma, del codice civile sui finanziamenti concessi da istituti di credito per la realizzazione delle reti di distribuzione del metano e per la dotazione delle strutture e dei mezzi necessari per la distribuzione del gas.

Qualora, a seguito della prestata fidejussione, la provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per insolvenza dei soggetti di cui all'art. 4, la giunta provinciale provvederà ad esercitare il regresso contro gli stessi ai sensi dell'art. 1950 del codice civile.

Nel caso di enti pubblici la giunta provinciale è autorizzata a prelevare dal tesoriere degli enti stessi, sulle somme di spettanza di questi ultimi, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle somme pagate dalla provincia in relazione alle operazioni di credito garantite.

Art. 10.

*Revoca dei contributi*

In caso di mancata attuazione delle iniziative programmate o di difformità delle stesse rispetto alle indicazioni di cui agli articoli 2 e 3 le agevolazioni previste dalla presente legge sono revocate e le somme eventualmente erogate devono essere restituite alla provincia. La revoca è disposta dalla giunta provinciale.

Al recupero delle agevolazioni si provvede con le modalità e le procedure previste dall'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 11.

*Dichiarazione di pubblica utilità*

Le opere ammesse a contributo ai sensi dei precedenti articoli sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 12.

*Norma transitoria*

Nella prima applicazione della presente legge la giunta provinciale può concedere i contributi previsti dall'art. 5 relativamente alle domande che saranno presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima sulla base di un primo piano di intervento redatto a termine dell'art. 3 ed assumendo, in luogo del piano di fattibilità, gli elementi di cui all'art. 2.

Nel piano di intervento di cui al primo comma possono essere considerate anche le spese sostenute nei due anni precedenti dall'entrata in vigore della presente legge per gli interventi di cui all'art. 5.

Art. 13.

*Modifiche alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14*

Alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma dell'art. 3 sono soppresse le parole: « e delle giunte comprensoriali, che dovranno esprimerlo entro sessanta giorni »;

il secondo comma dello stesso articolo è soppresso;

all'art. 5, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Per la concessione dei contributi in conto capitale, previsti dalla presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata ai sensi del secondo comma dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 ».

Art. 14.

*Modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38*

Alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

all'art. 6 è aggiunto il seguente comma:

« Delle agevolazioni previste dal presente articolo potrà fruire anche l'azienda consorziale municipalizzata di Primiero per la realizzazione dell'impianto idroelettrico Zivertaghe »;

all'art. 10, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« La liquidazione ha luogo sulla base della documentazione comprovante l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento e la dichiarazione dell'erogazione dello stesso da parte dell'istituto finanziatore.

L'erogazione è disposta in rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno con la decorrenza dalla data delle singole erogazioni del finanziamento »;

dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« **Art. 10-*bis* - *Revoca dei contributi.*** — In caso di mancata attuazione delle iniziative programmate di difformità delle stesse rispetto alle indicazioni di cui agli articoli 2 e 3 le agevolazioni previste dalla presente legge sono revocate e le somme eventualmente erogate devono essere restituite alla provincia. La revoca è disposta dalla giunta provinciale.

Al recupero delle agevolazioni si provvede con le modalità e le procedure previste dall'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 ».

Art. 15.

*Modalità di assunzione degli impegni di spesa*

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5, primo comma, lettera *a*), della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata per la concessione dei contributi medesimi, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 16.

*Autorizzazione di spesa: contributo in conto capitale*

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 5, primo comma, lettera *a*), della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 2.470.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985.

Art. 17.

*Autorizzazione di spesa: contributi in conto interessi*

Per la conessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 5, primo comma, lettera *b*), della presente legge sono autorizzati i limiti di impegno di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984 e di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

Per gli esercizi successivi, tenuto conto delle disposizioni recate dal medesimo art. 5, primo comma, lettera *b*), sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'importo di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1985 al 1994 ed all'importo di L. 150.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.

Art. 18.

*Autorizzazione di spesa: rischi relativi alla fidejussione*

Per il rischio derivante dalla garanzia di cui all'art. 9 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 40.000.000 per la durata di 11 anni a partire dall'esercizio finanziario 1984;

L. 140.000.000 per la durata di 11 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1985.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 40.000.000 per l'esercizio finanziario 1984, di L. 180.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1985 al 1994 e di L. 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.

Art. 19.

*Copertura degli oneri*

Alla copertura dell'onere di L. 700.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 16 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo. del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « metano », indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85 ».

Alla copertura dell'onere valutato in L. 2.240.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale « strutture econo-

miche », programma « fonti energetiche », area di intervento « metano » del bilancio pluriennale 1983-85, di cui all'art. 14 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85 ».

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 20.

*Variazioni di bilancio*

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

| | Competenza | Cassa |
|---|---|---|
| *In diminuzione*: | — | — |
| Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale | L. 700.000.000 | L. 520.000.000 |
| *Di nuova istituzione*: | | |
| Cap. 49201 (titolo 2, sezione 10, categoria 12). — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di reti di distribuzione del metano | L. 700.000.000 | L. 520.000.000 |

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85, di cui all'art. 14 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85 », le somme di cui all'articolo 19 della presente legge sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati nel secondo comma dello stesso art. 19.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 17 marzo 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

## LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1983, n. 9.

**Disposizioni transitorie in materia di attività libero-professionale del personale medico dipendente dalle unità sanitarie locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 29 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Fino all'entrata in vigore dell'ulteriore disciplina necessaria per dare attuazione alle previsioni contenute nell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le disposizioni attualmente applicate nell'ambito della provincia autonoma in materia di esercizio di attività libero-professionale e di consulti prestati in favore di privati da parte del personale medico già dipendente da enti ospedalieri, di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1978, n. 61, sono estese a tutto il personale medico dipendente utilizzato dalle unità sanitarie locali in via provvisoria ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, ovvero a seguito di inquadramento nelle piante organiche delle stesse unità sanitarie locali.

La giunta provinciale, sentite le unità sanitarie locali, adotta i provvedimenti previsti dalle disposizioni richiamate nel precedente comma in ordine all'individuazione delle strutture nelle quali la libera professione può essere esercitata ed ai tariffari, anche a modifica od integrazione dei provvedimenti già adottati in materia, in quanto ciò si renda necessario ai fini dell'attuazione del disposto del comma medesimo, intendendo sostituito il parere del comitato provinciale per la programmazione sanitaria a quello del comitato provinciale di sanità.

Le determinazioni di competenza delle amministrazioni ospedaliere ai sensi delle disposizioni richiamate nel primo comma sono assunte dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Qualora il personale medico di cui al presente articolo svolga anche attività in regime di convenzione ai sensi dell'art. 67, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, tale attività viene computata agli effetti dell'applicazione del limite di orario settimanale stabilito per l'esercizio della libera professione dal vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 17 marzo 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

## LEGGE PROVINCIALE 17 marzo 1983, n. 10.

**Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, recante « Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 29 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Per l'applicazione della presente legge, la giunta provinciale si avvale di un comitato tecnico con funzioni consultive.

Il comitato tecnico è nominato con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella qule è avvenuta la nomina.

Esso è composto da:

*a*) l'assessore provinciale competente nella materia dell'industria, che lo presiede;

*b*) il funzionario preposto agli uffici dell'assessore competente nella materia dell'industria, con funzioni di vicepresidente;

*c*) due funzionari dell'assessorato competente nella materia dell'industria;

*d*) un funzionario per ciascuno dei settori del lavoro, dell'artigianato e della programmazione economica;

*e*) cinque componenti da scegliere fra esperti nelle materie di economia, politica industriale, economia aziendale e in materia giuridica e marketing nominati dalla giunta provinciale.

Il comitato stabilisce con norme regolamentari interne il proprio funzionamento.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario dell'assessorato competente nella materia dell'industria.

Ai componenti del comitato saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Ai componenti di cui alla lettera *e*) del presente articolo possono essere affidati incarichi di consulenza per studi e ricerche connesse alla attuazione della presente legge ».

Art. 2.

All'art. 35 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, dopo il primo comma è inserito il seguente nuovo comma:

« Le imprese beneficiarie di cui al precedente comma debbono altresì osservare gli impegni assunti in materia di occupazione e mobilità del lavoro derivanti da accordi interconfederali, da contratti collettivi, da intese provinciali tra le parti sociali, da accordi aziendali ».

Art. 3.

Dopo l'art. 35 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, è inserito il seguente nuovo articolo:

« Art. 35-*bis*. — Le agevolazioni di cui al capo II, titolo II, e dell'art. 28 della presente legge possono essere concesse, previa istruttoria dell'assessorato competente nella materia dell'industria, direttamente alle imprese industriali che realizzino investimenti per nuove iniziative, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni e riconversioni industriali.

Per l'espletamento dell'istruttoria delle domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al comma precedente la giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni, anche per la regolazione dei rapporti finanziari, con istituti di credito e con il Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin Trentina S.p.a., al fine dell'acquisizione di pareri tecnici.

Il contributo è erogato in rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla scadenza semestrale successiva alla data di ultimazione degli investimenti, ovvero, se già ultimati, alla data della deliberazione di concessione del contributo, previo accertamento della regolare attuazione del programma di investimenti da parte dell'assessorato competente nella materia dell'industria.

L'importo ammissibile ai fini della determinazione del contributo sostitutivo dell'agevolazione di cui all'art. 28 non potrà essere superiore, unitamente alla entità del mutuo agevolato di cui all'art. 25, al 60 per cento del costo globale preventivo del progetto di ristrutturazione e riconversione industriale ».

Art. 4.

Alla fine del secondo comma dell'art. 25 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, sono inserite le seguenti parole: « salvo quanto previsto dal successivo art. 35-*bis* ».

Art. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 52 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

« I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per investimenti che siano direttamente impiegati nel processo produttivo, nonché gli investimenti per i macchinari relativi alla elaborazione dati e per le attrezzature, strumenti e macchinari concernenti l'attività di ricerca.

Le imprese industriali ed artigiane che intendono richiedere le agevolazioni di cui al presente capo devono presentare la relativa domanda entro i sei mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria.

Sono escluse dalle agevolazioni di cui al presente capo le operazioni di locazione finanziaria nella forma tecnica denominata « leaseback » nella quale il conduttore, avendo alienato macchine e attrezzature ad un'impresa, stipula con la stessa contratto di locazione finanziaria per le medesime macchine e attrezzature ».

Art. 6

L'espressione « istituti di credito abilitati all'esercizio del credito mobiliare a medio e lungo termine » di cui agli articoli 13, 14, 25, primo comma, 28 e 32 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, nonché le espressioni « istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine » e « istituti di credito a medio termine » di cui rispettivamente all'art. 26 nonché agli articoli 25, secondo comma, e 56 della medesima legge provinciale sono sostituite dalla espressione « istitu[illegible] di credito ».

Art. 7

L'ultimo comma dell'art. 23 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Per i primi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse alla concessione delle agevolazioni le spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni ».

Art. 8.

L'art. 16 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Il tasso di riferimento per il calcolo delle agevolazioni di cui al presente capo è quello determinato in base all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 ».

Art. 9.

Dopo l'art. 60 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, è inserito il seguente nuovo articolo:

« Art. 60-*bis*. — Per la realizzazione di opere immobiliari e di impianti nonché per l'acquisizione di macchinari e attrezzature connesse alle attività dei consorzi, delle società cooperative e delle società consortili costituite per i fini di cui all'art. 58 della presente legge, la provincia può concedere le agevolazioni previste dal capo II del titolo IV della medesima legge provinciale ».

Art. 10.

All'art. 62 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, fra le parole « rafforzamento delle » e le parole « imprese industriali », inserire le parole « piccole e medie » e sostituire le parole « società cooperative di garanzia fidi tra le piccole e medie imprese industriali » con le parole « società cooperative di garanzia fidi tra imprese industriali ».

Art. 11.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige il testo coordinato della presente legge e della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa.

Art. 12.

Alla copertura del maggior onere di L. 2.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i « servizi generali » nell'allegato n. 4, di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85 ».

All'onere valutato nell'importo di L. 2.000.000, derivante dalla applicazione dell'art. 3 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità dervanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85 ».

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni:

| | Competenza | Cassa |
|---|---|---|
| *In diminuzione*: | | |
| Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti . . . . . . | L. 2.000.000 | L. 2.000.000 |
| *In aumento*: | | |
| Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . | L. 2.000.000 | L. 2.000.000 |

Nello stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 1983-85, di cui all'art. 14 della legge provinciale concernente « Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85 », le somme di cui all'art. 12 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma del medesimo art. 12.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 17 marzo 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

**(2476)**

---

# REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1983, n. **18.**

**Modifiche della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, già modificata con legge regionale 25 febbraio 1981, n. 13. Riforma dell'organizzazione turistica periferica.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 26 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera « *c* » dell'art. 18 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34 e successive modifiche, viene così sostituito:

« *c*) dà esecuzione ai provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo ».

Art. 2.

Nell'art. 21 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34 e successive modifiche, dopo il primo comma viene inserito il seguente:

« Al componente del comitato esecutivo che sostituisce, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 18 della presente legge, il presidente dell'azienda, spetta, per ogni giorno di effettiva sostituzione, un'indennità determinata in ragione di un trentesimo dell'indennità spettante mensilmente al presidente dell'azienda ».

Art. 3.

All'art. 24 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34 e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:

« Le deliberazioni non concernenti le materie di cui all'articolo 13 della presente legge possono essere dichiarate immediatamente esecutive per ragioni di particolare urgenza, purché adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante, fermo restando l'obbligo della pubblicazione nei termini di cui al precedente comma ».

Art. 4.

Il terzo e quarto comma dell'art. 25 della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34 e successive modifiche, vengono così sostituiti:

« Entro quaranta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, l'assessore regionale al turismo l'approva o la restituisce all'azienda con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante.

A fronte di vizi di legittimità l'assessore regionale al turismo provvede all'annullamento dell'atto viziato con espressa indicazione delle norme violate, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Appartiene alla competenza della giunta regionale il controllo sui bilanci di previsione e relative variazioni, nonché sui conti consuntivi delle aziende, da effettuarsi nei termini e nei modi del presente articolo.

I rilievi e i provvedimenti di annullamento sono comunicati, per conoscenza, al collegio dei revisori dell'azienda ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 febbraio 1983

COMELLI

---

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1983, n. **19.**

**Applicabilità delle leggi regionali 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, a favore dei complessi ricettivi complementari (norma di interpretazione autentica).**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 26 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In via di interpretazione autentica, si precisa che gli interventi finanziari consentiti dall'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, e dall'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, e successive modifiche, possono essere disposti anche a favore delle « foresterie », di cui al terzo alinea dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 3, (disciplina dei complessi ricettivi complementari) solo qualora dette strutture costituiscano « pertinenza » di altra struttura di carattere turistico, sovvenzionabile con le leggi predette. In tale evenienza devono trovar applicazione - per la determinazione dei relativi contributi - la percentuale ed i criteri corrispondenti a quelli stabiliti per la struttura turistica in cui trovasi o si troverà la « foresteria ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 25 febbraio 1983

COMELLI

**(1684)**

---

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831160)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 81.000 |
| | semestrale | L. 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 113.000 |
| | semestrale | L. 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 108.000 |
| | semestrale | L. 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 186.000 |
| | semestrale | L. 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 31.000 |
| | Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| | *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| | *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

### Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

### Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**